



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott.ssa Adriana Parlato Giudice relatore

dott. Giuseppe di Pietro Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 210/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69822, promosso dal
Procuratore Regionale nei confronti di **ARCODIA Ilenia** nata a
Caltagirone (CT) il 17 gennaio 1997, non costituita;

Uditi, nella pubblica udienza del 2 luglio 2025, il relatore, consigliere
Adriana Parlato, e il VPG dott. Vincenzo Liprino;

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato
in data 19 febbraio 2025 e notificato a mezzo pec il 25 febbraio 2024 al
difensore indicato nella fase procedimentale, ha convenuto in
giudizio la signora Arcodia Ilenia per sentirla condannare al
risarcimento, in favore dell'AGEA, di un presunto danno erariale pari
ad euro 27.439,64.

2. L'azione contabile traeva origine dalla relazione prot.
n.633845/2019 del 12 novembre 2019 della Compagnia di Caltagirone

della Guardia di Finanza, in cui veniva segnalata una presunta indebita percezione di contributi pubblici da parte dell'interessata.

3. La vicenda, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si era articolata nei seguenti passaggi.

a) La Arcodia, per la campagna 2017, aveva inoltrato la domanda unica di pagamento n. 70265488588, abbinata alla scheda di validazione n. 70388224415, in cui dichiarava la conduzione di 36 ettari e 95 are di terreni, ottenendo la complessiva somma di euro 10.794,77.

Per la campagna 2018, l'agricoltrice presentava la domanda unica di pagamento n. 80261069514, abbinata alla scheda di validazione 80384660553, dichiarando la conduzione di 36 ettari e 97 are, ed otteneva euro 10.053,55.

Infine, in riferimento alla campagna 2019, grazie alla presentazione della domanda unica di pagamento n. 90265799636, abbinata alla scheda di validazione n. 903789172, riguardante la conduzione di 60 ettari e 66 are, l'AGEA corrispondeva all'odierna convenuta la somma di euro 6.591,32.

b) In seguito, la proprietaria di due appezzamenti agricoli siti nel Comune di Caltagirone, censiti al foglio catastale 56, particelle 44 e 180, che la Arcodia aveva inserito nelle domande menzionate, si avvedeva dell'utilizzo indebito dei suoi terreni da parte di terzi e denunciava il fatto alle autorità.

c) Dalle conseguenti indagini di P.G. emergeva che i contributi in contestazione erano stati erogati in assenza di titoli giustificativi in

relazione a numerose delle particelle dichiarate: altri apparenti locatori, infatti, rendevano sommarie informazioni dichiarando di non aver concesso l'uso dei propri fondi, disconoscendo le firme, in realtà apocrife, apposte ai contratti di fondi rustici allegati alle domande.

4. Il P.M., una volta esaminata la *notitia damni*, invitava la percettrice dei benefici a presentare le proprie deduzioni in ordine ad un presunto danno di euro 27.439,64, contestandole di averlo provocato per mezzo di una condotta dolosa.

5. L'invitata si avvaleva delle facoltà di difesa preprocessuali, sottolineando la responsabilità dei CAA, che avrebbero dovuto controllare la sussistenza dei titoli, e presentando documentazione (contratti preliminari e fatture e atti riguardanti la conduzione dell'azienda agricola) asseritamente idonee a comprovarne la sussistenza.

6. Tali argomenti non erano ritenuti persuasivi dall'attore pubblico che confermava la contestazione preliminare, formulando, a confutazione delle deduzioni difensive, le seguenti osservazioni.

In primo luogo, il P.M. evidenziava che del mendacio relativo ai presupposti di concessione del beneficio doveva rispondere, in primo luogo, il soggetto che aveva richiesto il contributo.

Riguardo ai contratti preliminari prodotti dalla presunta responsabile, il Procuratore osservava che gli stessi riguardavano solo una parte dei terreni in contestazione e che, in mancanza di registrazione o senza l'utilizzo mezzi di pagamento tracciabili, la

cessione non aveva data certa (anzi, in un caso, il documento recava addirittura la data del 2021, successiva alle campagne in esame).

Sempre in ordine ai suddetti contratti, il requirente rimarcava che le convenzioni non prevedevano l'immissione in possesso del promittente acquirente e che non era stata dimostrata la successiva stipula dei definitivi, che non potevano essere provati per testi in base al divieto di cui all'art. 2721 c.c.

Da qui la richiesta di condanna nei confronti della convenuta, nei termini sopra indicati.

7. All'udienza del 2 luglio 2025 il rappresentante dell'Ufficio di Procura insisteva per l'accoglimento della citazione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Arcodia Ilenia, che, seppur regolarmente citata, non si è costituita.

2. Sempre in via preliminare, si precisa quanto segue in ordine al deposito da parte della Procura del "CD rom", oggetto di diversi rinvii contenuti nella relazione della Guardia di Finanza n.633845/2019.

Il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 (adottato ai sensi dell'art. 20-bis del D.L. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012), all'art.4, rubricato "Fascicolo digitale", comma 5, prevede che *"Le Procure depositano gli atti e i documenti in formato digitale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma precedente"*.

L'ipotesi "fatta salva", di cui al precedente comma 4, concerne il caso

in cui “per la natura o la voluminosità dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della Segreteria, o non risulti conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici... non si provvede alla conversione e viene annotata su GIUDICO e su FOL la disponibilità dei relativi documenti analogici presso la Segreteria”.

Il ricorso alla predetta modalità, però, non è rimesso al libero apprezzamento del depositante, necessitando la “*previa autorizzazione del Presidente della Sezione.*” (cfr. il paragrafo 3.4., inserito nel capitolo 3, dedicato al “*Deposito atti e documenti*”, delle “*Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione*” emanate dalla DGSIA in attuazione dell’art. 14, comma 1, del decreto menzionato,).

Ciò posto, nel caso di specie, la Procura non ha prospettato alcuna difficoltà nel convertire il contenuto del supporto informatico in formato digitale, né ha chiesto l’autorizzazione al Presidente di questa Sezione che, di conseguenza, non l’ha rilasciata.

L’irritualità del deposito del predetto supporto, dunque, limita la cognizione del Collegio al solo materiale riversato sul sistema GIUDICO (peraltro, come di seguito precisato, ampiamente sufficiente a supportare le richieste attoree).

3. Passando al merito della controversia, si rileva che il giudizio ha per oggetto la pretesa alla restituzione dei contributi percepiti dalla convenuta nel triennio 2017-2019, ottenuti, secondo la tesi attorea, grazie ad un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato

alla loro indebita acquisizione.

4. Prima di pronunciarsi sulla fondatezza dell'azione erariale, occorre brevemente tratteggiare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

4.1. Al riguardo, va precisato che, per le campagne agricole a partire dal 2015, trovano applicazione il Reg. Ue 1307/2013 (recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio), il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione, integrativo del regolamento richiamato, e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.

La disciplina che ne risulta riconosce all'agricoltore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti ma, al contempo, continua a parametrare gli aiuti all'estensione della superficie aziendale, che deve ricomprendere terreni di cui l'istante dispone sulla base di titoli giuridici comprovanti la sussistenza di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale, restando irrilevante la mera disponibilità materiale dei beni.

Proprio la necessità di dare certezza alla consistenza aziendale ha costituito la *ratio* ispiratrice della disciplina integrativa recata dall'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 503/1999, oltre che di numerosi decreti MIPAAF e circolari adottate dall'AGEA.

4.2. Le ipotesi di decadenza dal beneficio e di ripetizione dal relativo

importo sono disciplinate *ratione temporis* dall'art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014, il quale prevede, per il caso di sovradichiarazioni, che *“se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”*.

Inoltre, l'inserimento nelle domande di particelle sulle quali l'istante non vanta alcun titolo rileva ai sensi dell'art. 60 del Reg. Ue 1306/2013, (applicabile dal 1° gennaio 2014 e mantenuto fermo dall'art. 19, comma 2, Reg. n.640/2014), che, introducendo una norma di chiusura, intitolata *“clausola di elusione”* stabilisce che *“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.”*

4.3. Oltre che della normativa unionale occorre tener conto delle disposizioni nazionali di seguito richiamate.

Si fa riferimento, in primo luogo, all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che, in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, *“emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*, ferma restando la responsabilità penale.

Inoltre, l'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986 prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue

indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito (*cfr.*, sulla superiore ricostruzione normativa, le sentenze di questa Sezione nn. 235/2024; 538/2023 e 231/2023).

5. Passando al caso in esame, si osserva che, per tutti i contratti selezionati a campione dai finanziari per il controllo, gli apparenti cessionari, sentiti dai militari, hanno disconosciuto le proprie firme, negando financo di conoscere la Arcodia (*cfr.* gli allegati 13 e 15; 9, 17, 17 *bis* e *ter*; 8, 19 e 20; 5 e 21; 7 e 22, 22 *bis*, 22 *ter*; 6 e 38).

Dagli atti, inoltre, risulta che le particelle in questione sono state inserite in tutte le domande in esito alle quali sono stati erogati i contributi di cui viene chiesta la restituzione.

6. Ciò premesso, si osserva che la linearità della prospettazione accusatoria non è smentita da alcuna prospettazione difensiva alternativa, posto che l'odierna convenuta non si è costituita.

Anche le difese preprocessuali proposte dalla convenuta sono state correttamente ritenute inidonee a superare l'addebito, posto che la stessa non è parte di nessuno dei preliminari prodotti e che la documentazione attestante la conduzione di un allevamento bovino è irrilevante ai fini del decidere.

La Arcodia, in definitiva, ha inserito nelle domande uniche particelle sulle quali non poteva vantare alcun titolo, simulandone la sussistenza mediante contratti non autentici (*cfr.* la relazione della

G.d.F. richiamata, alle pag. 8 9 e 10, e i fascicoli aziendali relativi al triennio d'interesse allegati).

5. Pertanto, tenuto conto del quadro fattuale risultante dagli atti e delle coordinate normative sopra illustrate, la convenuta deve rispondere del danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi relativi alle campagne 2017, 2018 e 2019, ottenuti mediante dichiarazioni non veritiere.

6. In conclusione, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'AGEA di una somma pari a euro 27.439,64, corrispondente ai contributi indebitamente percepiti per le campagne agricole 2017, 2018 e 2019, con esclusione di quanto già effettivamente recuperato in sede amministrativa, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, calcolata secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

8. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accogliendo integralmente la domanda proposta dal Procuratore regionale, riconosce la responsabilità amministrativa della signora Arcodia Ilenia e, per

	10	
	l'effetto, la condanna:	
	a) al pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in	
	Agricoltura (A.G.E.A.), della complessiva somma di euro 27.439,64,	
	maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun	
	pagamento, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli	
	interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di	
	pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;	
	b) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia	
	liquidate in euro 110,70.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.	
	L'estensore	Il Presidente
	Adriana Parlato	Anna Luisa Carra
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 10 luglio 2025	
	Il Direttore della Segreteria	Originale sentenza € 48,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 9,18 Totale spese € 73,18 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	(f.to digitalmente)	